



# COMUNE DI MILAZZO

PROVINCIA DI MESSINA

*Distretto socio sanitario 27*

Milazzo- capofila , S.Filippo del Mela, Condò, Gualtieri Sicaminò, Monforte  
S. Giorgio, Pace del Mela, Roccavaldina , S. Lucia del Mela , S. Pier Niceto ,  
Spadafora , Torregrotta , Valdina , Venetico

**PIANO DI ZONA – Legge 328/2000**

**AREA ESCLUSIONE SOCIALE E POVERTA'**

**REGOLAMENTO DISTRETTUALE PER ASSISTENZA  
ECONOMICA FINALIZZATA**

**"Attività civiche utili alla collettività"**

"Attività civiche utili alla collettività"

## INDICE

Art. 1 Obiettivi e criteri generali	p. 2
Art. 2 Destinatari dei Servizi	p.2
Art.3 Assistenza economica finalizzata “ Attività civiche utili alla collettività”	p.3
Art.4 Limiti di accesso “ Definizione minimo vitale e sua applicazione”	p.3
Art.5 Modalità di accesso	p.4
Art.6 Descrizione settori attività	p.4
Art.7 Strategie	p.5
Art.8 Procedimento di ammissione	p.5
Art. 9 Controlli e valutazione	p.6
Art.10 Pubblicità	p.6
Art.11 Trattamento dati personali	p.6
Art. 12 Entrata in vigore	p.6

## Principi Generali

### Art.1

#### *Obiettivi e criteri generali*

La legge 328/2000 attribuisce un ruolo di "regia" delle politiche territoriali ai Comuni, titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali, che partecipano alla programmazione Regionale e gestiscono i servizi adottando sul Piano Territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini.

In conformità allo spirito ed ai criteri informativi della L.R. 9-5-86 n° 22 e della sopra citata Legge 328/2000, il Distretto Socio- Sanitario D 27 attua ed assicura i servizi socio- assistenziali, conformi ed adeguati alle esigenze della persona; individuando come finalità la rimozione e prevenzione degli ostacoli che a livello individuale, familiare e sociale, impediscono la piena autonomia e la realizzazione della persona umana.

Il territorio ricadente nel distretto socio- sanitario D 27 comprende n 13 Comuni con popolazione complessiva di circa 77.000 abitanti.

L'assistenza economica finalizzata si configura in interventi a favore di soggetti o nuclei familiari, allo scopo di coinvolgere in modo attivo il fruitore del servizio, rendendolo partecipe all'azione di recupero.

Nello specifico gli obiettivi sono identificati come segue:

- Garantire al cittadino in stato di bisogno adeguati mezzi di sussistenza al fine di risolvere gravi condizioni di insufficienza di reddito, mediante erogazioni economiche capaci di evitare il deterioramento di situazioni personali e/o familiari che possono sfociare in esiti emarginanti o segreganti;
- Promuovere l'uniformità degli interventi nell'ambito dell'intero territorio attraverso il superamento delle "categorie" di assistiti, assicurando parità di prestazioni a parità di bisogno e fornendo altresì prestazioni differenziate in rapporto alla specificità delle esigenze, nel rispetto della personalità dell'assistito.

E pertanto si intende:

- Prevenire il disagio (economico-relazionale);
- Favorire la partecipazione alla vita comunitarie ed ai contatti sociali per prevenire e/o rimuovere ogni forma di isolamento ed emarginazione (ex detenuti, ex tossicodipendenti, immigrati ecc.);
- Costruire percorsi personalizzati e partecipati di accompagnamento sociale, capaci di andare incontro ai bisogni anche inespressi che emergono;
- Promuovere autonomia e competenze che permettano ai singoli, alle famiglie e alla comunità di riconoscersi reciprocamente nella sperimentazione e costruzione di nuove relazioni e, ai soggetti più fragili socialmente e psicologicamente, di apprendere e/o sviluppare un progressivo senso di autoresponsabilizzazione con conseguente miglioramento del grado di autonomia individuale.
- Promuovere l'autorganizzazione personale e un'equa appartenenza civica.

### Art.2

#### *Destinatari dei servizi*

Le prestazioni e gli interventi assistenziali di cui al presente regolamento sono rivolti a cittadini singoli o nuclei familiari residenti nel territorio del Distretto Socio- Sanitario D 27 che si

trovino nelle particolari condizioni di stato d'indigenza derivante da mancanza totale o da inadeguatezza del reddito rispetto al fabbisogno del nucleo familiare.

La popolazione target interessata è costituita da persone o nuclei familiari la cui povertà materiale e morale aggrava situazioni di bisogno (soprattutto donne in difficoltà con i loro bambini, vedove, divorziati o separate, famiglie disgregate, disabili, psicolabili, giovani con disagi e dipendenze, immigrati con difficoltà di inserimento ex detenuti, malattie di un componente del nucleo familiare, morte del soggetto del sostentamento familiare, perdita di lavoro del capo famiglia, eventi morbosi e catastrofici di ogni genere che incidono sulle condizioni di vita normale del nucleo familiare).

### **Art.3**

#### **Assistenza economica Finalizzata "Attività civiche utili alla collettività"**

Il Distretto, per favorire il superamento delle situazioni di disagio economico individuale e familiare, individua le attività civiche utili alla collettività quale azione per realizzare il servizio di assistenza economica nei limiti delle somme a tal uopo destinate annualmente, come da bilancio del Distretto Socio Sanitario D.27 e sulla base delle schede di ripartizione allegate al presente regolamento sotto la lettera A1, A2, A3.

L'obiettivo principale del servizio è la disincentivazione di ogni forma di mero assistenzialismo.

### **Articolo 4**

#### **Limiti di accesso**

##### **"Definizione del "minimo vitale" e sua applicazione"**

L'accesso agli interventi di assistenza previsti dal presente regolamento è consentito in relazione al "minimo vitale", che rappresenta la soglia minima di reddito ritenuta indispensabile al soddisfacimento delle esigenze fondamentali di vita.

Il minimo vitale viene determinato prendendo quale parametro di riferimento una quota base ovvero la quota corrispondente alla pensione minima Inps dei lavoratori dipendenti, e periodicamente rivalutata con determinazione dirigenziale, secondo gli indici Istat.

Il minimo vitale viene calcolato con riferimento al reddito posseduto dal nucleo familiare tenuto conto della sua consistenza di fatto, cui concorrono le entrate di qualsiasi natura derivanti da prestazioni di lavoro, anche occasionale, nonché da prestazioni assistenziali, assegni familiari, assegni di mantenimento, rendite di qualsiasi natura compresa l'indennità di invalidità, redditi minimi per disabilità, godute da tutto il nucleo familiare convivente con il richiedente, a carico o meno, con riferimento all'anno precedente alla richiesta.

In caso di abitazione in affitto, al reddito del nucleo come sopra determinato, viene detratta la somma del canone di locazione risultante da contratto stipulato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Tale detrazione non spetta se il soggetto è beneficiario di contributi alloggiativi erogati dal Comune e/o da amministrazioni diverse ai sensi di specifiche disposizioni di legge.

Limitatamente agli anziani e/o inabili conviventi con figli o con altri familiari o con altri nuclei non familiari, il "minimo vitale" viene calcolato in base al reddito globale riferito ai soli anziani e/o inabili (i conviventi sono considerati come tenuti agli alimenti).

Ai fini della valutazione del "minimo vitale" dell'intero nucleo costituito come sopra specificato, vengono sommate le quote percentuali dei singoli componenti applicando i sottoindicati parametri:

Capo famiglia	75% della quota base
Coniuge a carico	25% della quota base
Figli a carico fino a 14 anni	35% della quota base
Altri familiari a carico	15% della quota base

Ai fini del suddetto calcolo non sono considerate persone stabilmente conviventi i familiari ospiti di un servizio residenziale e/o in stato di detenzione.

Non può essere beneficiario di interventi di assistenza economica chi, pur in presenza di reddito inferiore al minimo vitale, disponga di patrimoni immobiliari ( fatta eccezione per la casa di abitazione) e mobiliare il cui valore commerciale consente con la dismissione totale o parziale il soddisfacimento delle esigenze fondamentali di vita dei componenti il proprio nucleo familiare ovvero dimostrino complessivamente adeguati livelli di benessere socio economico.

## **ART. 5** **Modalità di accesso**

I Comuni del Distretto , individuano le attività civiche che possono essere proposte a quei cittadini, disoccupati e abili al lavoro, che richiedono un intervento di assistenza economica. Dette attività prevedono la necessaria copertura assicurativa contro gli infortuni e R.C.T.

Annualmente ogni Comune del Distretto, sulla base del budget annuale assegnato, elabora apposito progetto, che sarà approvato dalla rispettiva G.M.

Ad intervenuta approvazione, a cura dell'Ufficio Piano del Distretto sarà pubblicato apposito bando pubblico (come da schema allegato B ) per la presentazione , nei singoli Comuni, delle istanze sulla base delle quali ogni Comune predisporrà graduatoria secondo i criteri di seguito riportati:

- |  |            |
|--|------------|
| a) accertato disagio sociale (assenza di reddito e/o presenza di ex detenuti e/o ex tossicodipendenti nel nucleo familiare ) ; | punti 0-20 |
| b) stato di disoccupazione del dichiarante (invalidità e non percettore di pensione)   | punti 0-5  |
| c) coniuge convivente disoccupato e senza reddito  | punti 0-5  |
| d) grave malattia di un familiare convivente a carico  | punti 0-5  |

Pertanto, i requisiti per l'accesso all'assistenza economica finalizzata sono:

- la disoccupazione;
- la residenza in ambito distrettuale;
- l'accertato stato di disagio economico;
- l'abilità al lavoro.

Ogni assistito che presta attività civica riceverà per ogni ora di impegno, quale contributo assistenziale, € 4,00 per un massimo di 60 ore mensili. Il rapporto fra l'impegno volontario svolto ed il contributo assistenziale erogato infatti non ha le caratteristiche della retribuzione, dovendosi escludere il contratto d'opera di cui all'art. 2222 del codice civile.<sup>1</sup>

## **Art 6** **Descrizione attività**

I settori delle attività individuabili da ogni Comune sono i seguenti:

- custodia, vigilanza, pulizia e manutenzione di strutture pubbliche comunali ;
- sorveglianza minori che usufruiscono di trasporto pubblico comunale;
- vigilanza presso le scuole;

<sup>1</sup> Art.2222 Contratto d'opera

Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo(1351) un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo Capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV(1655 e seguenti).

- supporto asili nido;
- pulizia di spiagge;
- pulizia immobili di proprietà del Comune;
- pulizia straordinaria delle vie e delle piazze( in particolare dopo festività cittadine).

### *Art.7* *Strategie*

Il processo strategico, che sarà implementato per raggiungere gli scopi formulati sulla base dei bisogni individuati e per la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena inclusione dei soggetti più fragili, si può riassumere attraverso un "lavoro di rete" in grado di determinare:

- un'integrazione di servizi sociali e sanitari territoriali ;
- una personalizzazione dell'intervento;
- la messa in rete delle risorse, competenze professionali e umane, possibili agganci a residue reti familiari positive e a reti di amicizie .

Inoltre si potrà tener conto di Enti, diversi da quelli sottoscrittori dell'accordo di programma, con i quali, se coinvolti nella realizzazione del progetto, si stipuleranno appositi protocolli di intesa.

### *Art.8* *Procedimento per l'ammissione*

Le richieste di prestazioni assistenziali devono essere presentate per iscritto su apposito modulo ( All.C), fornito dall'Ufficio di Servizio Sociale del Comune di residenza, entro il termine indicato nel bando pubblico di cui all'art. 5, che verrà affisso nel Comune Capofila ed in ogni Comune del Distretto Socio Sanitario D 27.

All'istanza deve essere allegata la documentazione richiesta secondo quanto previsto da bando pubblico e precisamente:

- attestazione dello stato di disoccupazione vistata dalla competente S.C.I.C.A.;
- certificato medico attestante l'idoneità all'attività civica;
- certificazione del medico di medicina generale attestante la grave malattia di un familiare convivente a carico;
- ogni altro documento utile a comprovare quanto dichiarato nella domanda.

La domanda completa della documentazione prescritta, va protocollata al protocollo generale dell'Ente di residenza.

All'atto della presentazione dell'istanza il cittadino sarà informato che, ai sensi della normativa vigente, si procederà al controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive, ferme restando le sanzioni penali previste dal D.P.R. n° 445/2000 e successive modifiche, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva.

Per l'inserimento nelle attività civiche il Responsabile di ogni servizio sociale territoriale o l'Assistente Sociale provvederà ad attribuire ai singoli richiedenti, nel rispetto delle caratteristiche individuali, le mansioni indicate nel progetto.

I soggetti ammessi a beneficiare dell'assistenza "finalizzata" , dovranno essere avvisati almeno dieci giorni prima dell'inizio previsto dell'attività, mediante comunicazione scritta da parte dell'ufficio competente, ove sarà specificato il tipo e la durata della stessa. La disponibilità dei soggetti a svolgere i compiti assegnati , dovrà essere indirizzata all'ufficio competente almeno quattro giorni prima dall'inizio dell'attività a pena decadenza, senza possibilità di ricorso per procedere alla sostituzione con scorrimento della graduatoria da parte dell'ufficio servizi sociali. Gli interessati possono in qualsiasi momento, porre fine senza alcun preavviso al servizio con semplice

comunicazione scritta, qualora si instaurino situazioni oggettive e/o soggettive che vanifichino il valore sociale e le finalità delle iniziative del "servizio civico".

I beneficiari dovranno dichiarare, in apposito modello, di essere disponibili allo svolgimento del piano di "attività civica", che in nessun caso può assumere carattere di lavoro subordinato.

Il rifiuto, senza validi motivi, dell'impiego civico richiesto comporta la perdita di diritto di interventi assistenziali di carattere economico per la durata di anni uno.

Ogni Ente approverà la graduatoria predisposta dall'ufficio competente. Il provvedimento sarà successivamente inoltrato all'Ufficio Piano del Comune Capofila del Distretto per l'assunzione dell'impegno spesa e successiva liquidazione ad intervenuta prestazione.

#### **Art.9**

#### **Controlli e valutazione**

La vigilanza sulle attività è affidata all'assistente sociale ed ai vigili urbani o altri operatori comunali a seconda della tipologia di attività.

Per ogni singolo progetto sarà compilata da parte dell'ufficio servizi sociale del comune di residenza una scheda di valutazione. La misurazione della soddisfazione dei cittadini utenti avverrà mediante questionari strutturati e interviste qualitative.

#### **Art.10**

#### **Pubblicità**

Il presente Regolamento verrà pubblicato sul sito Internet del Comune capofila, trasmesso a tutti i comuni del Distretto Socio-Sanitario e tenuto a disposizione per la visione dei cittadini.

La visione è consentita, senza alcuna formalità, a semplice richiesta.

#### **Art.11**

#### **Trattamento dei dati personali**

I dati personali dei destinatari delle prestazioni assistenziali di cui i Comuni del Distretto vengono a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento sono trattati in modo riservato, ai soli fini dello svolgimento delle funzioni di assistenza ivi previste nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge che regolano la privacy.

Gli operatori comunali sono conseguentemente tenuti ad assicurare la segretezza di tutte le informazioni acquisite per l'incarico svolto, ed in caso di violazione del segreto d'ufficio alla eventuale responsabilità penale si aggiunge la responsabilità amministrativa, cui conseguono sanzioni disciplinari.

#### **Art.12**

#### **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento diventerà esecutivo dopo la pubblicazione per giorni 15 consecutivi, successivamente all'esecutività del provvedimento d'approvazione con delibera del Comitato dei Sindaci, all'Albo Pretorio del Comune di Milazzo, in qualità di Comune Capofila e contemporaneamente in tutti gli altri Comuni di appartenenza al Distretto Socio-Sanitario D 27.